

LXXXVII

TORNATA DEL 31 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro; parlano l'interpellante ed il ministro del tesoro* — *L'interpellanza è esaurita* — *Approvazione del progetto di legge: «Assegnazione straordinaria per anticipazione a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina» (N. 192)* — *Chiusura di votazione* — *Discussione del progetto di legge: «Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro» (N. 22 A)* — *Parla nella discussione generale il senatore Cannizzaro* — *Rinviarsi il seguito della discussione alla tornata successiva* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alla ore 15,40.

Sono presenti i ministri della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Impianto di una stazione radiotelegrafica (sistema Marconi);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1883.

Prego il senatore segretario Di Prampero di voler procedere all'appello nominale.

Di Prampero, segretario, fa l'appello nominale.

Presidente. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro del Tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: «*Interpellanza del senatore Pisa al ministro del Tesoro sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato 3.50 %*».

Il senatore Pisa ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

Pisa. Onorevoli colleghi. L'onorevole ministro Di Broglio sa per prova quanta sia la deferenza personale che ho per lui e in quanta considerazione io tenga l'opera sua coscienziosa al Dicastero del tesoro. L'odierna mia interpellanza muove dunque soltanto dal dovere di chiedergli chiarimenti intorno alla esecuzione ed agli effetti della legge 12 giugno 1902 relativa alla creazione del consolidato 3.50 %; legge che consentendo pienamente con lui negli scopi a cui mirava, propugnai pur io, come meglio poteva, allorchè fu portata alla discussione in questa Aula. Che se nello svolgere questa interpellanza, o anche dopo avutane risposta, esporrò dei dubbi o farò degli apprezzamenti non in tutto conformi alle idee dell'onorevole ministro, son certo che vorrà ravvisarli soltanto come espressione delle intime mie convinzioni, attinte all'esame sereno dei fatti. D'altronde l'ottima situazione delle nostre finanze, il buon andamento del tesoro, il miglioramento della circolazione e la scomparsa dell'aggio, in cui oltre all'opera dei suoi predecessori ebbe pur parte quella dell'onorevole Di Broglio, creano a mio avviso lo stretto obbligo della massima cura, della più intelligente ed oculata cautela, per mantenere tutto quanto, attraverso tanti sforzi e così alterne vicende, si è potuto conseguire per muovere avanti un ultimo passo decisivo verso lo scopo grande a cui da lungo tempo mira il paese. Esso dopo così numerosi e gravi sacrifici, dopo avere

collaborato strenuamente coll'infessato lavoro e con la cresciuta produzione, ha diritto di attenderlo con impazienza e una lieve deviazione o peggio ancora una eventuale delusione, non troverebbe presso al paese stesso facile giustificazione.

Ora, che ciò accadesse troppo mi dorrebbe per l'onorevole ministro Di Broglio e per gli uomini eminenti che stanno ora al Governo e che hanno reso al paese dei grandi servizi. Ciò premesso per dare a quanto sarò per dire il suo vero carattere, la chiara ed esclusiva motivazione vengo senza altro all'argomento.

Scopo precipuo, lodevole ed opportuno della legge 12 giugno 1902 era la creazione di un nuovo titolo di rendita con interesse più rispondente alle migliorate condizioni del credito in Italia. Tale tipo doveva essere naturalmente internazionale, per poter conseguire l'obiettivo di sostituire a suo tempo l'altro tipo di rendita internazionale già esistente e di cui il corso si era già consolidato da tempo al di sopra del valore nominale. Ora, siccome per sua buona ventura l'erario non aveva bisogno, nè credeva utile di accendere nuovi debiti, così molto opportunamente si divisò di aprire largamente la via al nuovo consolidato 3,50 %, usufruendone per gli eventuali bisogni di cassa, per la conversione utile di debiti già esistenti del tesoro e specialmente per la conversione di altri debiti dello Stato, di carattere internazionale e d'importo rilevante. L'ammontare di questi debiti a carico dello Stato o da esso garantiti era di circa 1391 milioni e mezzo e la massima parte ne era formata dalle obbligazioni ferroviarie 3 %, che sole salivano ad un valore nominale di 1121 milioni circa. Su queste obbligazioni ferroviarie 3 % si concentravano il massimo sforzo e la massima lusinga per la conversione, come è provato dall'articolo 4 della legge del giugno, che dà più larghe facoltà al ministro per i premi, autorizzandolo a dare sino a 20 centesimi per lotti di 60.000 obbligazioni ciascuno, di queste ferroviarie 3 %. Sono ormai trascorsi più di nove mesi dalla data della legge, più di sette mesi da quella del regolamento, e la prima emissione, come è notorio, ebbe luogo il 30 settembre ultimo scorso. Credo perciò che non parrà frettolosa indiscrezione la mia se chiedo oggi all'onorevole ministro come proceda l'esecuzione di questa legge, come se ne svolgano gli effetti e più precisamente quanta sia la rendita 3,50 % effettivamente emessa e oggi in circolazione sul mercato; quante le obbligazioni

ferroviarie convertite e quante specialmente le obbligazioni ferroviarie 3 %.

Data la chiara, logica motivazione della legge 12 giugno, come risulta dalle relazioni ministeriali al Parlamento e come è consentita dalle relazioni delle Commissioni del Senato e della Camera, l'intento a cui si doveva tendere per conseguire la più rapida e facile esecuzione della legge e assicurare ad un tempo il successo del nuovo titolo 3,50 % da essa creato, mi pare che si possa riassumere per comune consenso di Governo e Parlamento presso a poco così: creare alla nuova rendita 3,50 % un mercato largo e internazionale e un mercato insieme facile e reale. Per creare l'internazionalità e la larghezza del mercato al nuovo titolo era necessaria una emissione piuttosto copiosa, sia pure graduale, e l'azione contemporanea del Governo per aprirgli i mercati esteri e ottenerne la quotazione a quelle borse principali e specialmente a Parigi. Per effettuare l'emissione copiosa e graduale, il mezzo si presentava, secondo me, ovvio ed era suggerito dalle prescrizioni della legge stessa: larga conversione delle obbligazioni e specialmente di quelle ferroviarie 3 % approfittando delle favorevoli disposizioni dei portatori, esistenti specialmente quando la legge fu promulgata. Con ciò si veniva pure a conseguire lo scopo della realtà del mercato e dei corsi, perchè si sarebbe diffusa una sufficiente quantità di questi nuovi titoli sul mercato interno e sui mercati esteri; dando la possibilità di quella larghezza di trattazioni che è necessaria per far sì che il corso di un titolo corrisponda, presso a poco, al suo valore reale.

Ora a quanto ammonti oggi la rendita 3,50 % effettivamente emessa non mi è dato di affermare che per ipotesi assai dubitative. L'onorevole ministro del tesoro potrà solo esporre cifre positive e sicure. A me soltanto è dato di arguire, abbastanza sicuramente, la quantità probabile che ne esisteva alla fine dello scorso anno.

Settantacinque milioni furono certamente emessi il 30 settembre ultimo scorso e questa emissione, relativamente piccola, non ebbe luogo sotto i migliori auspici, nè in modo da attrarre al nuovo titolo la simpatia delle principali borse italiane. È noto in fatti che al momento di ritirare questo nuovo consolidato 3,50 % dal tesoro, sulla fine di settembre, i riporti su questo nuovo titolo salirono a saggi assai alti; dal 5 al 5 e mezzo, dal 6 al 6 e mezzo, al 7 % e più; per parlare più chiaramente l'inte-

resse del danaro necessario ai compratori di questo titolo per ritirarlo salì a questo alto interesse del 7 % e più, con dannosa ripercussione sugli interessi, in genere, degli affari e ciò per la mancanza di contanti nei compratori, e perchè, come suol dirsi in gergo di borsa, quel nuovo titolo non era ancora piazzato e si trovava in mano della speculazione. Si deve anzi all'intervento provvidenziale della Banca d'Italia, che mise a disposizione degli operatori una trentina di milioni, a condizioni relativamente facili, se si poterono a quell'epoca evitare degli incagli spiacevoli nelle principali borse d'Italia.

E si noti che si trattava di una emissione relativamente minuscola, per la quale si vociferò persino che fosse occorso l'intervento indiretto del tesoro, che avrebbe anticipato i 30 milioni alla Banca d'Italia.

Comunque sia, da un comunicato semi-ufficioso apparso verso la fine dell'anno, sui giornali, risulterebbe che a quell'epoca erano stati emessi 2.888,000 lire circa di rendita per la conversione di debiti del tesoro, cioè 82 milioni e mezzo circa di capitale nominale. Dall'esposizione finanziaria fatta dall'onorevole ministro, sempre alla fine dell'anno, risultavano convertite a quell'epoca 220.000 obbligazioni per 110 milioni di valore nominale, che avrebbero assorbito circa 77 milioni e mezzo della nuova rendita 3,50 %. Ora, aggiungendo agli 82 milioni e mezzo, che sarebbero stati impiegati nella conversione dei debiti già esistenti del tesoro, i 77 milioni e mezzo circa che sarebbero stati utilizzati nella conversione delle 220.000 obbligazioni, si avrebbe per la fine dell'anno scorso un totale di circa 160 milioni di nuova rendita 3,50 % allora esistente sul mercato, ed effettivamente emessa.

È abbastanza ragguardevole questa cifra che ho accennato per creare al nuovo titolo 3,50 % la larghezza e la internazionalità di contrattazione che gli è necessaria per fissarne il corso corrispondente al suo valore reale e per iniziare almeno la via al grande scopo ultimo a cui è destinato, alla sostituzione cioè al vecchio consolidato italiano 4 % netto? La risposta non è dubbia e suona sfavorevole se data anche solo da chi abbia cognizioni rudimentali dell'andamento sui grandi mercati dei valori di Stato internazionali. Con 160, 180, 200 milioni di un valore di Stato internazionale, non è possibile quella larghezza di contrattazioni necessarie per assicurargli un

corso corrispondente al valore reale, e chiunque comprende facilmente che bastano poche e relativamente non notevoli operazioni per alterarne il corso senza fondato motivo.

Oggi il nuovo 3,50 per % vale circa 98 e 90 e detratta la mezza cedola maturata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con questo corso il nuovo 3,50 per % avrebbe guadagnato circa 2 punti sul saggio di emissione.

Corrisponde questo corso al valore reale del nuovo 3,50 per %?

Io non me ne farei mallevadore, e credo che nessuno potrebbe farsene mallevadore tanto più dando un'occhiata al corso del nostro 5 % già esistente. In fatti il nostro 5 % ora segna circa 102,65 e se ne vengono detratti i 3 mesi d'interesse maturato, si ha un distacco di prezzo fra questi 2 valori di circa 3 punti e 60 a 3 punti e mezzo. Ora se si facesse la proporzione sul valore che dovrebbero avere i due titoli, presa in considerazione la differenza d'interesse, questo distacco sarebbe grandemente maggiore, si eleverebbe a 8 punti o 9. Ma non è questo il calcolo da fare, perchè è notorio che in generale, sulle borse, i titoli con l'interesse minore si tengono relativamente più alti dei titoli con interesse maggiore; piuttosto conviene confrontare con l'andamento dei titoli analoghi su mercati esteri. Se confrontiamo questi titoli analoghi sui mercati esteri, troviamo che, solidissimi fondi di Stato, che portano il 3,50 e rispettivamente il 4 % hanno in media un distacco di 7 punti; abbiamo visto che noi invece abbiamo un distacco di 3 punti e mezzo; ossia il distacco fra il nostro 3,50 % e il 4 % sarebbe della metà circa di quello esistente in altre borse estere, per valori esteri 3 e mezzo e 4 %. Per dare ad un valore internazionale di Stato, come è il nostro 3,50 per %, quella realtà e larghezza di contrattazione necessaria a poterne fissare il valore reale, non si azzarda una cifra dicendo che almeno occorrerebbe una somma che si avvicinasse al miliardo. Come vede il Senato si è bene distanti dalla cifra che accennai di 180 o 200 milioni ora esistenti.

Data questa condizione di cose, nessuna meraviglia che il nostro 3,50 per % sia tuttora un valore internazionale solo di nome e non di fatto, essendo sconosciuto e non trattato su tutti i principali mercati esteri. Alla Borsa di Parigi, che è sempre stato il maggior mercato dei nostri fondi di Stato, e che spesso ne funge

da regolatore, il nostro 3,50 per % non è quotato che alla *Coulisse*, cioè nel campo di azione dei sensali *marrons*, non patentati, e della speculazione su valori secondari.

Ora, lasciatemelo dire, non è questo l'ingresso che si poteva desiderare sul mercato internazionale al nostro nuovo consolidato 3,50 % per dargli quel credito che merita e per spianargli la via a quella maggiore conversione a cui è destinato

E questo esordio poco soddisfacente nell'esecuzione della legge del 1902 e nel conseguimento dei suoi fini immediati, a quali cause è dovuto? Non le analizzerò tutte perchè allargherei la discussione soverchiamente, e forse dannosamente in materia così delicata. Mi soffermerò soltanto su una delle cause ultime che mi sembra la più evidente: ed è la meno larga e troppo parsimoniosa esecuzione nel presente, senza riguardo alle conseguenze avvenire, della legge 12 giugno 1902 e specialmente dell'articolo 4. In questo articolo 4 sta racchiuso, a mio modo di vedere, il concetto informatore della legge, il mezzo savio, pratico, opportuno per dargli la maggiore efficacia, per assicurare celeremente le sorti del nuovo 3,50 %, per allargarne le basi e per dargli tutto l'elaterio che gli è indispensabile per potere compiere prossimamente questa alta funzione di sostituirsi facilmente e spontaneamente al consolidato 4 % netto. E infatti colle prescrizioni dell'articolo 4 si dà modo al tesoro, compiendo celeremente, senza sacrificio del tesoro stesso, anzi con qualche suo utile, si dà modo al tesoro, dico, convertendo un miliardo e 400 milioni circa di obbligazioni ferroviarie, o la maggior parte di esse, di emettere un ammontare rilevante della nuova rendita 3,50 per %, creandole quel mercato largo, internazionale, che merita e saprebbe mantenere.

La sola conversione delle obbligazioni 3 % ferroviarie, obbligazioni che sono 2.241.654, impiegherebbe 787 milioni circa in capitale nominale del nuovo 3,50 %, somma più che sufficiente per dargli impiego stabile e sicuro e per assicurare al nuovo titolo un mercato reale e largo.

Invece, di queste obbligazioni, secondo riferisce l'esposizione finanziaria dell'onorevole ministro, alla fine dell'anno non se ne erano convertite che 220 mila per un importo di circa 77 milioni e un quarto di capitale nominale del nuovo consolidato, ossia neppure il decimo del totale di queste obbligazioni ferroviarie 3 %. E si noti che solo

4 o 5 lotti di 60 mila obbligazioni ciascuno, che si sarebbero potuti assai facilmente convertire, allorchè la legge fu promulgata, a termini dello articolo 4, avrebbero dato un risultato maggiore di quello ottenuto con le lunghe e laboriose trattative, che hanno difficoltàato l'esecuzione della legge.

Si noti poi che, profittando delle disposizioni favorevoli dei portatori del titolo a quell'epoca, e data questa conversione facile di alcuni grossi lotti, l'esecuzione della legge del 1902, non è azzardato il dirlo, avrebbe potuto oggi essere a buon punto.

Ma l'onorevole ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria, si dichiara soddisfatto dell'esito ottenuto fino alla fine dell'anno, perchè egli ha conseguito (dando 8 centesimi circa invece dei 15 e dei 20 a cui era facoltizzato dalla legge) un risparmio pel tesoro e perchè ha impedito, col frenare l'emissione, che ve ne fosse uno stock, una quantità soverchia, fluttuante sul mercato. Se questa preoccupazione di mantenere alto il corso del 3,50 %, se questo risparmio hanno rallentato la conversione e l'emissione, compromettendole indubbiamente almeno in parte, se hanno in qualsiasi modo rinviato sia pure di poco, a scadenza più lontana quella grande operazione per cui il bilancio potrà alleggerire il proprio passivo di una quarantina di milioni all'anno; se questo risparmio e questa preoccupazione hanno momentaneamente contribuito a ciò, come si può dichiararsene lieti e come si può trovarne argomento a legittima soddisfazione? Potrò ammetterlo quando l'onorevole ministro me ne convinca; potrò ammetterlo quando prossimi eventi, che non mi sembrano probabili, gli diano ragione.

Oggi debbo constatare con dispiacere che per quanto si può scorgere, l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, non ha proceduto con quella facilità, con quella speditezza, con quella energia e larghezza di vedute che erano necessarie per ricavare dalla legge stessa tutti quei benefici effetti di cui era certamente suscettibile.

Due erano i metodi che si potevano adottare: o aver l'occhio al futuro e specialmente al grande intento ultimo del 3,50 %, dando esecuzione larga e rapida alla legge 12 giugno 1902; oppure sfruttare il presente, cercando di coartare il mercato colla limitazione dell'emissione e cercando di effettuare piccoli risparmi che intralciavano l'esecuzione della legge, senza preoccuparsi del grande fine ultimo che essa si prefiggeva. L'ono-

revole ministro del tesoro ha preferito questo secondo metodo, e se posso augurarglielo, non mi è dato di sperare con fondamento che gli arrida quel successo per cui il suo nome sarebbe stato meritoriamente collegato con una delle pagine più belle, più splendide della finanza italiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. La conclusione del discorso dell'onorevole senatore Pisa non costituisce certo un apprezzamento favorevole dell'opera mia. Indubbiamente l'onorevole interrogante ha portato qui dentro le sue considerazioni sulla applicazione della legge del giugno 1902 con criteri obiettivi; però il Senato comprenderà che la materia di cui l'onorevole Pisa lo ha intrattenuto per natura sua è tutt'altro che obiettiva; è di genere ben diverso. Emettere dei titoli di debito pubblico, eseguire il riscatto di altri, operare delle conversioni, in pratica altro non significa che fare degli affari, e fare degli affari vuol dire mettere in movimento degli interessi, talvolta collocarli di fronte gli uni agli altri, tal'altra provarne l'attrito e l'antagonismo. In una materia così delicata ogni dichiarazione del ministro del tesoro può essere facilmente sfruttata. Sicchè ritengo di avere concorde il Senato se affermo che la parola mia deve essere necessariamente sobria e prudente. L'annunciare qui dentro un indirizzo, una tendenza qualunque negli affari che il tesoro ha compiuto o che per avventura intende di compiere, non sarebbe certo opera fuori di pericolo e forse di danno.

Il senatore Pisa, nel suo discorso, ha sostenuta la tesi, che se il ministro del tesoro fosse stato più largo nella misura dei premi da concedersi ai portatori delle obbligazioni ferroviarie, la loro conversione si sarebbe fatta in proporzioni ben più estese, ed il nuovo titolo 3,50 per cento avrebbe quindi preso quella larga base che gli è necessaria perchè possa diventare il fondamento di altre operazioni ben più importanti, le quali sono nel desiderio di tutti noi. In altri termini, secondo il senatore Pisa, il ministro del tesoro doveva pagare le obbligazioni ferroviarie più care di quanto abbia creduto di pagarle.

L'onorevole interrogante ha voluto criticare anche il modo con cui avvenne l'emissione del nuovo titolo. Mi fermerò brevemente su questa parte, per non far rinascere sgradevoli ricordi. Mi limito a dire che l'emissione del nuovo titolo nella sua prima

fase ha incorso in una di quelle contingenze accidentali che sono frequenti nel campo degli affari; però nelle emissioni fatte il tesoro si era munito delle più ampie garanzie, nè vi fu un istante nel quale sorgesse il dubbio che l'interesse dello Stato non fosse interamente tutelato. In fatto gli assuntori tutti, senza alcuna distinzione, fecero onore ai loro impegni, che ebbero pieno e puntuale soddisfacimento. Però, come è ben naturale, chi assume una emissione non lo fa per tenere nel cassetto il nuovo titolo, bensì collo scopo di negoziarlo ulteriormente, di portarlo cioè sul mercato. Così fu anche per gli assuntori del 3,50, all'infuori della Banca d'Italia che non negoziò affatto la sua quota. Ora volle il caso che allorquando si dovette passare alla consegna dei titoli, una crisi monetaria molto aspra travagliasse il maggior numero dei mercati. In quel periodo della fine di settembre infatti abbiamo avuto alla borsa di Londra una misura d'interesse superiore al 4%, fatto insolito; ebbimo a Nuova York in alcuni momenti il saggio delle anticipazioni in misura per noi quasi incredibile: nulla quindi di strano, nulla che giustifichi di addebitare l'emissione del 3,50, se nelle borse italiane, per alcuni giorni, i riporti salirono al 4, al 5, e mi si dice anche al 6%. Però questo stato di cose cessò rapidissimamente e mi preme di dire al senatore Pisa che l'intervento della Banca d'Italia si svolse in modo assai semplice, e senza alcun danno, anzi con profitto dell'Istituto. La liquidazione di fine settembre era laboriosa così per il 3,50 come per gli altri titoli, e poichè la Banca era già uscita dal limite normale della circolazione, ed il restringere gli sconti e le altre operazioni in quel momento di crisi monetaria sarebbe riuscito fatto perturbatore del mercato, così si convenne fra l'Istituto ed il Tesoro, che questo avrebbe mantenute, ma *senza pagare alcun interesse*, alcune anticipazioni statutarie, benchè non ne avesse bisogno per i suoi servizi, poichè in tal guisa diveniva possibile alla Banca d'Italia di accrescere la sua circolazione senza accrescerne il distacco dal limite normale. Come si vede fu un'operazione affatto inocua per il Tesoro, il quale non sentì altra conseguenza se non di tenere le sue casse abbondantemente rifornite, senza pagare un centesimo di interesse, e fu una operazione che tornò utile anche all'Istituto poichè esso ebbe per tal modo a disposizione per le sue operazioni di riporto ed altro qualche diecina di milioni, per i quali non pagò alcuna tassa di circolazione.

Vede dunque il senatore Pisa che niente di grave e di straordinario riuscì necessario perchè la emissione del 3,50 si verificasse senza il minimo inconveniente. Il senatore Pisa ha detto che il nuovo titolo deve servire, in un periodo di tempo più o meno vicino, ad altre operazioni, ed evidentemente egli ha alluso alla grande operazione della conversione del 5 %; conviene dunque, egli disse, che tale titolo abbia una larga espansione sul mercato. Per avere questa larga espansione il senatore Pisa ritiene che l'unico mezzo alla portata del tesoro sia quello di convertire largamente le obbligazioni ferroviarie 3 %, le quali ormai sono quasi l'unico debito redimibile che sia suscettibile di conversione, poichè altre obbligazioni hanno un valore di borsa tale da rendere le loro conversioni non giovevoli per i portatori.

In tesi generale, posso andar d'accordo col senatore Pisa. Però mi si permetta di affermare come io creda che un nuovo titolo soltanto allora acquista il suo consolidamento, soltanto allora si impadronisce seriamente del mercato quando vi entri per il suo valore intrinseco e per i requisiti che lo fanno preferire dai capitalisti ad altri titoli congeneri. Una introduzione repentina, provocata con mezzi indiretti, artificiali, sarebbe a mio avviso molto pericolosa, poichè un'introduzione fatta in tal guisa evidentemente non sarebbe che l'effetto dell'influenza della speculazione. Ora la speculazione, quando ha ottenuto i risultati che essa voleva raggiungere, non offre più veruna garanzia che si adoperi ulteriormente per conservare quell'alto credito del titolo che è riuscita a provocare in modo non naturale e per obbiettivi affatto diversi dagli scopi che deve avere il tesoro. È quindi questione, anche in questa materia, come del resto nella maggior parte delle cose umane, soprattutto di misura; ed io non credo di aver mancato nel criterio della giusta misura. Le leggi del 1894 e del 1895, che tentarono di promuovere un forte indirizzo di conversione dei debiti redimibili autorizzavano la concessione ai portatori delle obbligazioni ferroviarie di un premio di 25 centesimi per ogni 100 lire di nuova rendita da darsi in cambio.

Siccome allora non si deduceva la tassa di circolazione, così i 25 centesimi corrispondevano, meno leggere frazioni, ai 20 autorizzati dalla legge ultima. Cosa si è fatto con quelle leggi? Si sono convertite poco più di 100 mila obbligazioni in

6 o 7 anni. La legge del 1902, applicata da me, ha raggiunto già la conversione facile, spontanea, *non affaticata*, onorevole Pisa, di circa 330 000 obbligazioni. L'opera mia fu dunque tutt'altro che inerte, ed essa continua; però continua con quel criterio di prudenza che mi credo imposto dal dovere di tutelare il giusto interesse dello Stato.

Del resto non è il fatto d'aver 50 o magari 100 milioni di più di un titolo, che possa agevolare o ritardare una operazione colossale, di un consolidato che rappresenta una massa sola, compatta di ben 8 miliardi.

Ben altro occorre, onorevole Pisa, e ritenga pure che se di questa conversione del consolidato 5 per % si fosse parlato meno, se si fosse seguito il suggerimento che io mi sono permesso di dare in altra sede, di non tenerne discorso con troppa leggerezza, noi forse ci troveremmo a migliore partito. È evidente che il mezzo principale, non dirò unico, per ottenere la conversione di un titolo di debito pubblico è quello di far sì che il medesimo raggiunga nella sua quotazione un prezzo notevolmente superiore alla pari. Noi avevamo raggiunto più del 104, ed al netto della cedola più del 102: si è creduto allora che la conversione del 5 % si risolvesse in cosa semplicissima, e si sono allarmati i portatori facendo credere prossimo l'avvento di questa operazione. Quale fu il risultato? L'arresto del movimento ascensionale del titolo, poichè difficilmente si compra oggi a 105 o più, quello che si crede possa essere rimborsato domani a 100. Non è dunque la piccola causa che inquieta e preoccupa il senatore Pisa, ma ben altre sono le difficoltà che rendono malagevole la futura operazione.

Il senatore Pisa ha soggiunto: il ministro avrebbe avuto la possibilità, senza troppo scomodarsi, di fare la conversione di quattro o cinque lotti di obbligazioni ferroviarie di 60 mila obbligazioni ciascuno.

Credo che la cosa potesse verificarsi; dico credo, mentre offerte formali per questa operazione non ebbi mai, ma me ne venne parlato, come si fa di solito negli affari, per terzi intermediari, dicendomi però che sarebbe stato necessario che io accordassi il premio massimo dei 20 centesimi. Anzi taluno voleva persuadermi che io avessi dato un certo affidamento di tale premio inserendone la facoltà nella legge del 1902. Non posso dire che ritenessi tali suggerimenti ispirati da solo e verace amore per il Tesoro italiano, intendevo che la spinta

era diversa, nè me ne meravigliava conoscendo che negli affari la molla principale, se non unica, è quella dell'interesse. Però da parte mia trovava luogo una diversa valutazione. È vero che io avevo proposto, ed i poteri legislativi avevano assentito, che la conversione delle obbligazioni ferroviarie si potesse eseguire dal Tesoro anche col premio massimo dei 20 centesimi. Ma alla proposta di tale *massimo* ero stato indotto da due considerazioni. La prima era quella dello scarso successo ottenutosi con un eguale premio già concesso con le leggi del 1894 e 1895; la seconda consisteva nel rapporto fra il valore dell'obbligazione, al momento in cui presentavo al Parlamento il disegno di legge, ed il valore presumibile che avrebbe raggiunto il nuovo consolidato. In proposito di tal valore non erano poche le diffidenze, ed io non aveva forse molti seguaci quando lo apprezzava, fra me, ben più alto di quello che avrebbe potuto presumersi in relazione al tasso del 5 per $\%$. Certo non poteva disconoscere che il saggio dell'interesse che vari Stati pagano ai loro creditori tende generalmente a scemare, nè dimenticare che all'estero si stava per compiere un'operazione, che fu ormai compiuta, per la quale il distacco fra il nostro 5 per $\%$ ed un altro consolidato pur costituito da parecchi miliardi si sarebbe molto accentuato. La misura d'interesse da noi fissata per il nuovo titolo rimane ancor superiore di mezzo punto ai titoli di altri Paesi con i quali ormai possiamo gareggiare in materia di credito finanziario.

Ho la convinzione che in Italia si ha l'abitudine non troppo felice di denigrarci, di diminuirci troppo da noi stessi, e talvolta per motivi sui quali amo di sorvolare. Ritengo che il credito italiano oggidì non ha nulla a temere dal confronto col credito di altri Stati, che pur vanno annoverati tra i forti per solidità e sicurezza delle loro finanze, e penso quindi che nessuna ragione esiste perchè un distacco troppo grave debba mantenersi tra il saggio di interesse corrisposto dall'Italia ai suoi creditori, e quello dato da altri Stati coi quali noi ci troviamo in molta analogia di condizioni, se non economiche, certo finanziarie. Nè potevo non riflettere che il nuovo titolo portava la garanzia della immunità da future conversioni per 15 anni, altro vantaggio considerevolissimo, data la tendenza generale alla diminuzione dell'interesse dei capitali, che si manifesta non solo nei titoli di debito pubblico, ma general-

mente in ogni altro impiego di danaro. Parvemi dunque certo che il tranquillo impiego, che l'impiego sicuro al 3.50 per un lungo periodo di anni, avrebbe dovuto attrarre le simpatie dei capitalisti. Ma nel momento in cui presentavo la proposta del premio di conversione, potevo affidarmi senz'altro a questa mia fiducia? Certo la mia convinzione era giustificata, ma non era prudente che ne facessi il fondamento per le future operazioni del Tesoro italiano. Questa base doveva essere più positiva, doveva cioè dedursi principalmente dal rapporto e dalla differenza di interesse fra il 5 $\%$ antico ed il 3.50 nuovo.

Come dissi, il 5 $\%$ valeva allora 102 circa ex-coupons, il ragguaglio del 3.50 netto avrebbe dovuto essere l'89. Parmi evidente che se era possibile prendere il 90, il 91, forse il 92 come base dei miei calcoli, non potevasi certo arrivare al 96, quale fu il prezzo di emissione.

Un brevissimo conteggio dimostrerà facilmente che io mantenni l'operazione della conversione con criteri costanti, e piuttosto più che meno favorevoli ai portatori delle obbligazioni. Non calcolando la tassa di circolazione, il reddito di una obbligazione ferroviaria è di 12 lire. Convertendo a parità di rendita questo reddito, si devono dare 342.85 lire di capitale di 3.50 $\%$ per ogni obbligazione: concedendo un premio di 20 centesimi per ogni 100 lire di capitale nominale della nuova rendita consegnata in luogo della obbligazione, si sarebbero aggiunte lire 19.60, si sarebbero cioè consegnate lire 362.45 al portatore dell'obbligazione. Ma erano 362 lire nominali. Ora valutando il 3.50 al prezzo di rapporto col 5 $\%$ o qualche punto più in su, per esempio: a 92 lire, avrei dato un capitale effettivo di 333 lire circa. Se non che, cosa è la conversione? Non è che un baratto, una permuta, un titolo per altro titolo. Ma se il valore presunto di uno dei titoli viene a mutare ed a risultare molto diverso, evidentemente vengono a mutarsi anche quelle condizioni per la permuta e per il baratto, che da principio parevano convenienti e proporzionali. Nel caso presente, valutando, per supposto, il 3.50 a 92 si calcolava di dare, come dissi, effettive 333 lire; invece raggiuntosi il 96 si sarebbero date effettive 348 lire: si sarebbe adunque commesso un errore grossolano mantenendo un premio che nei suoi effetti era divenuto ben più alto, ben più vantaggioso di quello supposto da principio.

L'onorevole senatore Pisa soggiunse: Il mini-

stro del tesoro aveva due sistemi: uno largo, l'ideale, l'avvenire; l'altro restrittivo, piccino!

Io dimostrai già che l'avvenire non è affatto compromesso dalla prudenza mia, ma devo soggiungere che anche l'interesse *piccino del momento* val pure abbastanza. Sa l'onorevole Pisa cosa ha voluto dire per il tesoro dello Stato l'aver potuto compiere l'operazione di conversione delle 330.000 obbligazioni col premio dei nove centesimi in luogo dei 20? Ha voluto dire un risparmio di tre milioni e 3/4 circa.

Io mi sono sentito già ripetere quando non ho voluto accordare il 3 1/2 a 93 e 1/4, e fissai il prezzo al 96, che non dovevo badare alla piccola differenza; ma la piccola differenza significava 2 milioni e 1/4: ebbene 2 1/4 prima, 3 milioni e 3/4 adesso, fanno nell'insieme ben 6 milioni.

Ora, se sopra operazioni di 200 milioni circa io avessi gettato, *in puro vantaggio della speculazione*, ben sei milioni, confesso che non mi sentirei tranquillo nella mia coscienza. Pensi, onorevole Pisa, che a levare dai contribuenti 6 milioni non è cosa nè facile nè gradita. Ma vi ha di più. Quando avessi accordato ad alcuni il premio massimo di 20 centesimi non avrei potuto discendere più da tal misura.

È vero che taluno diceva: ma voi prendete intanto questi quattro o cinque lotti di 60.000 obbligazioni e date il premio massimo di 20 centesimi, quando avrete preso questo grosso pacco di obbligazioni, il resto verrà poi a quelle condizioni che a voi piacerà. Dichiaro che ho trovato più equo e più corretto di non seguire questo suggerimento e di fissare invece un prezzo ragionevole per tutti indistintamente. (*Bene*).

Ebbene, avendo fissato questo prezzo ragionevole, ottenni già un risparmio di 3 milioni e tre quarti circa, ma il vantaggio sarebbe ben maggiore se si dovessero convertire tutte le obbligazioni ferroviarie: si arriverebbe allora sui 21 milioni, e spero che l'onorevole interrogante non voglia valutare anche questa somma come una quantità trascurabile.

Il senatore Pisa ha soggiunta un'altra considerazione, che io, non tanto come ministro quanto come italiano, avrei desiderato avesse omessa. Il senatore Pisa, lasciandosi, me lo permetta, trasportare dalla foga della sua argomentazione, ha detto il 3,50 è quotato sul grande mercato di Parigi non nel *Parquet* ma alla *Coulisse*, è negoziato dagli agenti minori, tra i titoli di debito pubblico

di secondo ordine. Ho già altrove dichiarato, e lo ripeto qui nel modo più assoluto, che se il nostro 3,50% è uscito d'Italia, questo avvenne per il credito del titolo senza che da parte del ministro del tesoro siavi stata ingerenza alcuna in qualsiasi forma, nè indiretta nè diretta. Ma certo quando è emesso un titolo, ed è entrato in commercio nessuno può impedire che lo si porti sui mercati dove può essere più utilmente collocato. Non ho seguito l'andamento recente di questo titolo all'estero, ma a tutto dicembre conosce l'onorevole Pisa a quanto si pagava il 3,50 fuori d'Italia? Al 6 dicembre lo si pagava a Parigi alla pari, vale a dire un punto più di quello che si sia mai raggiunto in Italia; al 20 dicembre lo si pagava 100 e 65; al 27 dicembre lo si pagava a 100 e 80. Vede quindi, l'onorevole Pisa, che questo titolo deve avere qualche cosa di buono in sé, qualche buona virtù che lo fa desiderare anche dal capitale straniero. E non so come si possa equamente collocarlo tra i valori secondari, ed andare ripetendo che il procedimento del ministro del tesoro fu nocivo al suo credito. La censura mi pare raggiunga l'assurdo! Non per vana presunzione, ma mi sento di poter augurare ai miei successori che le future operazioni che dovrà eseguire il Tesoro italiano, raggiungano quel successo che ha ottenuto la emissione del 3,50%. (*Approvazioni*). Nessuno certamente poteva lusingarsi che il nuovo titolo ottenesse tanto sollecitamente un saggio così elevato.

Io credo di avere risposto in gran parte alle osservazioni del senatore Pisa, e se potesse tranquillarlo un'altra mia parola, soggiungerò che egli è piuttosto in errore quando ritiene che l'unico mezzo, od il principalissimo mezzo di diffusione del 3,50 consista nella conversione delle obbligazioni ferroviarie. No, onorevole Pisa, altri mezzi vi sono per diffondere il nuovo consolidato, ed io posso assicurare il Senato che qualcuno di questi mezzi sarà tra non molto proposto al Parlamento.

Non tema adunque il senatore Pisa che il 3,50% non possa raggiungere, anche senza *sacrifici inutili* per il tesoro, quella espansione che sta nei suoi desideri. E ritenga del pari l'onorevole Pisa, che non è buona amministrazione il gettare dei milioni oggi, nella vaga lusinga di preparare per domani operazioni vantaggiose: il danaro segue l'interesse del giorno, ed è questo lo stimolo che occorre saper creare ogni qual volta rendasi necessario di ricorrere al capitale.

Abbiamo creato il nuovo indice regolatore del credito italiano, e l'abbiamo portato rapidamente ad una altezza di apprezzamento, della quale dobbiamo essere ben soddisfatti. Badiamo a consolidare questa confortante situazione: asteniamoci sopra tutto dal deprezzare noi stessi questo utile strumento che deve servirci per arrivare a meta più felice e più desiderata. (*Approvazioni*).

Pisa. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa. Mi corre obbligo di ringraziare l'onorevole ministro della sua risposta così diffusa; ma sarei non sincero se dicessi che le sue cortesi spiegazioni mi abbiano convinto. Mi limiterò ad accennare pochi punti da lui toccati, sui quali vi è un dissenso radicale tra le considerazioni sue e il modo con cui ritengo doversi considerare la posizione fatta al nuovo 3,50 per % dalla esecuzione data finora alla legge del 12 giugno dall'onorevole ministro. L'onorevole ministro mi ha accusato di aver portato la discussione su un terreno non obiettivo, su un terreno pratico. Confesso che non capisco questo argomento; si trattava della esecuzione di una legge, e l'esecuzione della legge è un fatto eminentemente pratico.

Ha soggiunto l'onorevole ministro che egli non voleva nè fare affari, nè provarli, ed io mi guarderei bene di suggerire cose simili al ministro del tesoro, ma chiesi a lui semplicemente perchè non avesse data energica ed efficace esecuzione alla legge del giugno 1902; ho soggiunto che mi constavano le lunghe e laboriose trattative per ottenere quello che a termini di legge si sarebbe facilmente ottenuto, e con vantaggio del tesoro. E qui accenno ad un punto importantissimo, e sul quale evidentemente vi è errore di calcolo.

L'economia ravvisata dal ministro per i risparmiati 12 centesimi e mezzo sulle 330 mila obbligazioni sarebbe molto inferiore alla cifra da lui accennata. . . .

Di Broglio, ministro del tesoro. Quale?

Pisa. Dai conti fatti che potrò porre a disposizione del ministro risulta che, risparmiando anche 12 centesimi e mezzo sulla somma di 787 milioni che costituiscono le obbligazioni 3 % da convertirsi, si sarebbero risparmiate circa 900,000 lire. Vede dunque il ministro che qui vi è da una parte o dall'altra un evidente errore di calcolo, e la tesi sua sarebbe stata meno insostenibile se si fosse trattato di molti milioni di economia, i quali d'altronde non ci avrebbero

giovato a raggiungere lo scopo che tutti desideriamo. Si è detto dal ministro che la crisi del settembre è stata prodotta dai mercati esteri; io ho qui uno specchio degli interessi praticati su questi mercati dalla fine di settembre alla fine di ottobre, e ne darò lettura: agli Stati Uniti l'interesse per gli affari fine settembre liquidazione da 4 a 5 %: Inghilterra 3 e un sedicesimo: Germania 2 e 5/8: Francia 2 e 5/8; in Italia si arrivò al 7 % e più. La crisi ci fu, ma soltanto per noi e non sugli altri mercati esteri e la riprova si ha anche nell'andamento poi del mese seguente in cui non vediamo una diminuzione dell'interesse su tutti questi mercati esteri tranne che in Italia. Ma faccio grazia di queste cifre superflue al Senato.

Mi è bastato di provare che pur troppo nella nostra crisi del settembre non è stato movente la condizione del mercato internazionale, nè una crisi forte all'estero che si ripercotesse in Italia. D'altronde sono note le altre ragioni, le più chiare, di questa crisi del settembre. Questa crisi è stata puramente e semplicemente prodotta dall'applicazione meno facile, meno larga, della legge del giugno 1902.

Le grandi banche, che sono grandi serbatoi di danaro e nello stesso tempo anche si occupano in commissioni di affari, avendo visto segnato dalla legge, nell'articolo 4, che si offrivano 20 centesimi di premio per pacchi di 60 mila obbligazioni, fecero naturalmente incetta di queste obbligazioni per avere questi pacchi pronti da portare al cambio.

Dovevano pagarle queste obbligazioni e naturalmente per pagarle occorrevano forti somme. Cosa ne è avvenuto? Che alla fine del settembre queste grosse banche si trovarono naturalmente sotto il peso del pagamento che dovevano fare di tutte queste obbligazioni che avevano raccolte, le quali obbligazioni d'altronde non potevano portare al tesoro, perchè esso non corrispondeva questi 20 centesimi, ma era disposto soltanto a dare 8 o 9 centesimi per obbligazioni alla spicciolata.

Ciò ha costituito naturalmente una ristrettezza grande del danaro sulle borse, un intralcio grave negli affari, ed è stata una delle cause maggiori della liquidazione disastrosa del 30 settembre 1902.

Ma l'onorevole ministro ha voluto occuparsi della diceria da me accennata, del concorso indiretto del tesoro per facilitare la liquidazione

del 30 settembre. Ora questa diceria doveva naturalmente spargersi perchè aveva un fondamento su qualche cifra che risulta dalle situazioni della Banca d'Italia. Mi basterà citare queste cifre al Senato. Nella situazione della Banca d'Italia si trova questo:

Al 31 agosto 1902 la circolazione per conto del tesoro era di 14 milioni; il credito del tesoro per servizi diversi 50 milioni e mezzo.

Al 30 settembre (veniamo alla data incriminata) abbiamo: circolazione per conto del tesoro 44 milioni. Quattordici più trenta, ha detto il pubblico; dunque sarebbero stati i 30 milioni anticipati dal tesoro alla Banca d'Italia. Il credito del tesoro era salito a 92 milioni e mezzo con un aumento di 40 milioni. Non capiva il pubblico perchè essendo cresciuti presso la Banca d'Italia i fondi disponibili a favore del tesoro, si avesse poi dovuto aumentare la circolazione per conto suo di una trentina di milioni.

Questo è stato il motivo che ha dato luogo alle voci da me citate.

Finalmente il ministro gentilmente mi ha comunicato che ora sono 330.000 le obbligazioni convertite.

Certo non mi sento il coraggio ancora di fargliene le felicitazioni.

Con questa cifra si va a circa 115 milioni e tre quarti di capitale nominale della nuova rendita per obbligazioni convertite e aggiunti pure gli 82 milioni dei debiti del tesoro convertiti prima, avremo oggi una emissione totale di 197 milioni ossia 200 milioni circa di rendita 3,50 %.

Mi pare, me lo perdoni l'onorevole ministro, che con un ammontare simile, si venga a porre sotto la vera luce la situazione e a togliere ogni importanza alle cifre di cui ella si dichiarava così soddisfatto, riguardo ai corsi praticati alla *Coulisse* di Parigi sopra la pari, per insignificanti partite; è troppo ovvio. Quando si tratta di un ammontare così minimo, un valore internazionale si può spingerlo facilmente in alto, ma è naturale che questo non sia il prezzo corrente, il prezzo che affida la generalità dei seri contraenti.

Io sarei desideroso di vedere al di sopra della pari stabilmente il 3,50, ma per avere affidamento della sua resistenza a questi corsi alti, occorre una emissione ragguardevole, come dissi testè, emissione che sia in relazione coll'importanza del titolo e che non si debba fermare sui 200 milioni appena.

D'altronde disse l'onorevole ministro: stia tranquillo onorevole Pisa che il tesoro ha altri mezzi per diffondere il 3,50 ed allargarne la circolazione senza ricorrere alla legge del giugno 1902.

Ma non ne dubito punto, onorevole ministro, ma credo e persisto a credere che la legge 12 giugno 1902, desse *il miglior modo* al tesoro per popolare questo titolo e per diffonderlo senza alcun pericolo. Si trattava in poche parole di sostituire nelle mani dei portatori nazionali ed esteri delle obbligazioni ferroviarie, di sostituire a queste obbligazioni il 3,50. Era naturale che questi portatori che eran ben felici di tenere nel loro portafoglio le obbligazioni 3%, sarebbero stati altrettanto felici di tenere il nuovo 3,50 % italiano, che avrebbe acquistato un impiego stabile ed una diffusione senza pericolo, e non avrebbe dato ora la preoccupazione al ministro del tesoro di escogitare nuovi mezzi per vedere di aumentarne la emissione. Come del resto si legge nella relazione ministeriale di quell'epoca, la legge 12 giugno 1902 era il mezzo più pratico ed opportuno per preparare la via largamente al 3,50 come sarebbe stato nell'interesse del tesoro e del paese in generale. Dice l'onorevole ministro, a proposito di quanto asserii sulla Borsa di Parigi, che non ha seguito questo titolo all'estero. Ma io non ho chiesto all'onorevole ministro del tesoro di seguire questo titolo all'estero: io credo che l'onorevole ministro del tesoro doveva *indirizzarlo* all'estero; poichè si trattava di un titolo internazionale, a cui occorreva di preparare quel mercato internazionale, del quale ha bisogno per vivere largamente. Avrebbe dovuto, e qui insisto daccapo, preparargli la Borsa di Parigi, non la *Coulisse*; ottenergli la quotazione. E qui antivenendo ad una obiezione del ministro del tesoro che mi potrebbe citare circostanze oggi meno favorevoli, mi corre l'obbligo di accennare a parole sue e precisamente al suo discorso del 18 giugno 1902 alla Camera, allorchè rese conto della prima operazione conclusa per i 75 o 80 milioni del 3,50 %. Egli disse: « Aggiungo che gli assuntori esteri, perchè si trattava di offerte di stranieri per questa emissione, oltre all'impegno di far quotare il titolo alla Borsa di Parigi, ecc. ecc. »

Adunque pare, onorevole ministro, che vi siano stati degli esteri che le avevano offerto di far quotare alla borsa di Parigi la rendita nuova 3,50 % italiana a quel tempo. Soggiunse l'onorevole ministro: « ma poichè non poteva attribuirsi

grande importanza all'impegno della quotazione. » Ma come? Io non posso supporre che il tesoro italiano tratti con banche estere se non degne di venire a contatto col tesoro italiano. E qui si deve trattare di grandi banche estere degne di ciò, ed allora un loro impegno credo dovesse meritare qualche considerazione. Soggiunse l'onorevole ministro: « Un'altra considerazione mi spinse a tale risoluzione; era evidente che non avrei potuto ragionevolmente pretendere che gli assuntori esteri, qualora la quotazione non si fosse ottenuta, rinchiudessero i titoli nelle loro casse e non li negoziassero. » Ma il Senato ben sa che queste banche di rispettabilità e forza tale da poter venire a contatto col tesoro italiano devono essere quelle che posseggono qualche miliardo di deposito, e 75 milioni li potrebbero tener molto facilmente nelle loro casse come parte minima di investimento dei loro depositi.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ma non li hanno tenuti....

Pisa. Dunque questo timore non lo comprendo, a meno che nell'ipotesi, non ammissibile, che si trattasse di banche, di case, che non fossero degne di venire a contatto col tesoro italiano. Si doveva trattare adunque di offerte serie e ciò debbo crederlo fino a prova contraria, si trattava di offerte serie fatte a quell'epoca per ottenere questa quotazione alla Borsa di Parigi, quotazione che sarebbe stata un grande passo per conseguire la vera internazionalità del nuovo titolo 3.50%. E qui concludo per non tediare più oltre il Senato.

In ogni modo è vero che l'onorevole ministro del tesoro ha ottenuto qualche risparmio dando solo 8 centesimi e mezzo invece del massimo che la legge gli accordava la facoltà di dare.

È vero altresì che è riuscito a tenere alto il corso del 3.50 col frenarne l'emissione come egli stesso dice nella sua esposizione finanziaria della fine dell'anno scorso. Ma non è davvero calcolabile quanto questo sistema possa costare all'erario e all'economia nazionale, se anche menomamente ha ritardato quella grande operazione di credito per cui il nostro bilancio potrebbe diminuire il proprio passivo di una quarantina di milioni all'anno.

Mai, onorevoli colleghi, mai finora, per un cumulo di circostanze favorevoli, avevamo avuto occasione più propizia e non conveniva proprio sacrificare questa occasione ad economie transitorie e relativamente piccole. Ci sono dei momenti nella storia economica delle nazioni in cui s'im-

pone la grande politica finanziaria delle vedute larghe e profonde, ed abbiamo attraversato appunto uno di questi periodi. Spettava e spetta alla responsabilità dell'onorevole ministro del tesoro il comprenderla e lo applicarla, il Parlamento non può che accennarla. Io perciò credo di aver compiuto un dovere (per doloroso che fosse, sempre un dovere), e spero che possa ancora corrispondere l'azione larga, intelligente e geniale del Governo.

Di Broglio, ministro del tesoro domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Dirò brevissime parole per alcune rettifiche di fatto, mentre in materia di conti le cifre bisogna che sieno sinceramente accertate. L'onorevole senatore Pisa ha detto inesatta la mia affermazione che sulle 330 mila obbligazioni, essendo riuscito ad ottenerne la conversione a meno di 9 centesimi in luogo di 20, il risparmio del Tesoro fu di tre milioni e tre quarti circa. Egli invece, stando a calcoli che disse non suoi, ma che gli sarebbero stati costruiti da un contabile espertissimo, limita questo risparmio a sette od ottocento mila lire. . . .

Pisa. Non su quella somma di 330 mila obbligazioni, ma in tutta l'operazione. . . .

Di Broglio. Tanto meglio, ossia tanto peggio per il suo contabile. Ma è un conto tanto facile che davvero non so come il senatore Pisa non possa farlo da sé. Io mi permetto di consigliare l'onorevole Pisa o di prendersi un diverso contabile, o di provarsi a farli lui i calcoli. Le differenze sono così enormi da non essere lecito di portarle qui dentro senza averle accertate. Non è conveniente, senza essere ben sicuri di sé, contraddire un ministro del tesoro, il quale con dati precisi afferma un risparmio di tre milioni e tre quarti sulle operazioni fatte ed un altro di 17 su quelle a farsi, e dirgli che tutto il vantaggio non può superare che le 8 o 900 mila lire!

Bisogna essere ben sicuri, onorevole Pisa, del proprio conteggio prima di avere il coraggio di portarlo qui con un tanto contraddittorio! Mi perdoni se devo farle tale dichiarazione molto franca ma altrettanto giusta. Ma il conto ella può farselo facilmente anche a memoria. Vogha starmi attento un istante. Quando il Tesoro italiano dà un premio di 9 centesimi, aggiunge circa 9 lire (precisamente 8.85) alle 342,85 di capitale che stanno in rappresentanza della rendita di 12 lire della obbligazione da convenirsi in rendita 3,50, ossia

quando il Tesoro eseguisce una conversione con 9 centesimi di premio dà in tutto lire 351,70 per ogni obbligazione. Invece se il Tesoro facesse la stessa conversione col premio di 20 centesimi, alle 342,85 dovrebbe aggiungere L. 19,60 ossia dovrebbe dare in tutto L. 362,45 per obbligazione. La differenza è di L. 10,75 per ogni obbligazione. Moltiplichi le dette lire 10,75 per il milione e 900 mila obbligazioni ancora esistenti e troverà la cifra di 20 milioni e 425 mila lire, e colle frazioni date in meno dei 9 centesimi si arriverà giusto e preciso ai 21 milioni circa che ho dichiarato. Ma vuole un conto ancor più facile? Eccolo. Il premio si dà per ogni cento lire di capitale nominale di nuova rendita. Siccome per ogni obbligazione occorrono, a parità di rendita, 343 lire circa di nuovo consolidato, così ne segte che, accordando soli 10 centesimi di premio, si devono dare 35 centesimi di maggior rendita per ogni obbligazione. Accordando un premio di 20 centesimi se ne darebbero 70 per obbligazione, differenza 35: ma 35 centesimi di rendita equivalgono al decimo delle lire 3,50 d'interesse che corrispondono al capitale di 100 lire, equivalgono adunque a 10 lire di capitale per obbligazione: ora 10 lire per un milione e 900 mila obbligazioni equivalgono a 19 milioni. Ma io diedi soli 9 centesimi scarsi. Un centesimo è il decimo di 10, e se 10 centesimi danno 19 milioni, un centesimo dà 1.900.000 lire. E così arriviamo a 20.900.000 lire ossia ai 21 circa da me dichiarati. Non le pare esatto e facile il conteggio?

Su di un altro argomento il senatore Pisa ha voluto insistere malgrado che mi fossi doluto che l'avesse toccato già una prima volta, ed è l'argomento della quotazione all'estero. Signori, io certo non disconosco l'utilità che può avere un nostro titolo dalla quotazione all'estero. Ma non si deve esagerare questa utilità. Io penso intanto che, fin dove il Tesoro italiano può fare da sé, deve fare da sé, e che è ormai tempo di desistere dal credere che in tutto abbiamo bisogno dell'appoggio dell'estero per riuscire nei nostri obiettivi. Or bene per la operazione che il Tesoro italiano ha compiuta e per altre che potrà eseguire tra breve esso non ha alcun bisogno del capitale estero. Le conversioni di debiti redimibili, a cui ho accennato, si possono facilmente eseguire col capitale italiano. Dirò di più: le può intanto eseguire da se il Tesoro italiano, salvo a liquidarle con molta calma e con molta tranquillità. Le condizioni del Tesoro in Italia non sono più quali erano in ad-

dietro; il ministro del tesoro ora ha mezzo di moderare e di sorreggere il mercato italiano. Certo occorre un po' di attenzione, e di previdenza; ma creda il senatore Pisa, che se domani si ripettesse una manovra la quale tendesse a deprimere il 3,50%, non troverebbe il ministro del tesoro nè impreparato nè sprovvisto, come non lo trovò nè sprovvisto nè impreparato alla fine di settembre. (*Bene*).

La quotazione all'estero, senatore Pisa, non si ottiene per beneplacito di banchieri esteri; occorre un diverso intervento. Non avrei nessuna difficoltà di chiedere tale intervento se non mi fossi accorto che sussistono alcune modalità tecniche le quali, per il momento, creano qualche ostacolo, od almeno qualche difficoltà.

Allorquando uno Stato estero negozia un suo prestito, poniamo sulla piazza di Parigi, si conosce l'ammontare preciso di tale prestito, e come è composto, vale a dire in quante serie è ripartito e di quanti e quali titoli lo si costituisce; e la quotazione avviene per l'ammontare preciso che è indicato dallo Stato emittente e colle specificazioni delle sue serie e de' suoi titoli.

Ebbene per il nostro nuovo consolidato questi dati di fatto non si possono offrire nel momento presente.

L'emissione del nuovo 3 e mezzo ha cominciato da 80 milioni, arriva oggi a 200, e quando eseguiremo altre conversioni per noi facilmente ottenibili arriverà molto al di là del miliardo; ma non per questo il nuovo titolo avrà ancora compiuto il suo cammino, poichè il suo punto di arrivo è ben più lontano e più alto. Non incontrerei alcuna difficoltà per una quotazione parziale, ma questo equivarrebbe a spezzare quell'istrumento che abbiamo creato appunto perchè possa costituire la pietra angolare dell'edificio del nostro debito pubblico. La quotazione parziale porterebbe con sé l'ineguaglianza, e forse il discredito del nuovo consolidato, e non cadrò certo in errore così grave. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendosi fatte proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (N. 192).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina.

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:
(V. stampato n. 192).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 346,410 da erogarsi in anticipazioni ai comuni della provincia di Messina nei limiti e per gli scopi indicati nei seguenti articoli.

La detta somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno dell'esercizio corrente.
(Approvato).

Art. 2.

Sul fondo indicato all'articolo 1 saranno concesse anticipazioni ai comuni della suddetta provincia, i quali ne facciano domanda, purchè dimostrino non solo di essere stati danneggiati dalle malversazioni verificatesi nella gestione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, ma anche di avere iniziati o regolarmente dati in appalto, prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 19 luglio 1894, n. 338, lavori per la costruzione di strade obbligatorie, ovvero di non avere ancora estinti al momento della promulgazione della presente legge, debiti di qualsiasi natura contratti a causa della costruzione delle strade medesime.

L'anticipazione da concedersi ad ogni singolo comune dovrà servire esclusivamente al proseguimento dei lavori, o alla estinzione dei debiti

sopraccennati, e non potrà eccedere la misura del danno sofferto dal comune stesso per effetto delle avvenute sottrazioni, contabilmente accertate.

Esistendo divario fra la misura di tale danno e la spesa occorrente per completare i lavori o pagare i debiti anzidetti, l'anticipazione non potrà accordarsi che limitatamente alla somma minore.

Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade costrutte o in costruzione, ai sensi della citata legge 19 luglio 1894, n. 338.

(Approvato).

Art. 3.

L'importo delle somme che potranno ricuperarsi, mediante l'esperimento delle necessarie azioni contro le persone tenute a rispondere delle sottrazioni verificatesi pel fondo speciale per la viabilità obbligatoria, sarà dedotto dal debito dei comuni proporzionalmente all'ammontare dell'anticipazione a ciascuno di essi concessa.

Le somme che non si potessero ricuperare dovranno essere restituite all'erario dai comuni nella indicata proporzione.

(Approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, del ministro del tesoro e di quello dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Procederemo poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80; per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-A).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Interrogo anzi tutto l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto.

Presidente. Prego allora il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge.

Taverna, segretario, legge: (V. stamp. n. 22-A)

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Cannizzaro. Signori senatori!

Tra le modificazioni che il progetto di legge che discutiamo propone alla legge sugli infortuni nel lavoro del 1898 evvi l'aumento delle indennità da assicurarsi agli operai nel caso di invalidità permanente sia assoluta, sia parziale.

Ed inoltre, vi è la disposizione che il pagamento dei sussidi e delle indennità non incominci dopo il sesto giorno, come è prescritto nella legge sinora vigente, ma dal giorno stesso in cui avvenne l'infortunio. Queste modificazioni accrescono certamente l'onere della assicurazione, onere che è a tutto carico dei proprietari o esercenti delle varie industrie.

Mi affretto a dichiarare che in tutte quelle industrie che sono abbastanza remunerative, da sopportare aumenti di spesa, l'aumento della indennità a favore degli operai è conforme a giustizia sinchè non raggiunga il totale risarcimento del danno, che l'operaio ha sofferto per l'infortunio; totale risarcimento, che non è certamente raggiunto dalle indennità prescritte dalla legge del 1898.

Ma, ripeto, ciò è giusto per quelle industrie, che possono sopportare aumento di spesa, compreso quello per le indennità nelle malattie professionali, che il nostro Ufficio centrale propone introdurre. Ma per quelle industrie, che non sono in grado di sopportare spese maggiori di esercizio, che si trovano cioè in condizioni, che ogni aumento di spesa le obbligherebbe a cessare, per tali industrie è giuocoforza scegliere il male minore: o la cessazione dell'industria che non può sorreggere il carico imposto loro o contentarsi di una indennità minore per gli operai che abbiano sofferto infortuni. Il ministro che propose questo progetto di legge aveva già rivolta la sua attenzione al nuovo onere che si aggiungeva agli esercenti delle varie industrie e, come egli stesso si espresse nella sua relazione, *volle pesare quanto era possibile cogli elementi di indagine non perfetti e non completi di cui disponeva, volle pesare il nuovo onere* e dallo studio tecnico che riporta nella relazione, venne alla conclusione che il nuovo onere, che per effetto di questo pro-

getto di legge si aggiunge sull'esercente, non eccede il 12 % della somma che pagava precedentemente per effetto della legge del 1898. Volle fare di più, volle calcolare l'onere totale che l'industria italiana sopporta per effetto della assicurazione per l'indennità e, presa l'industria italiana in blocco, trovò che essa non ha finora sopportato che l'onere di 5.318,764 per anno, calcolando poi l'onere che corrisponde all'assicurazione di ogni singolo operaio in media fra le diverse industrie, ha asserito (non discuto le operazioni che hanno condotto a questo risultato) che quest'onere, anche accresciuto di quello che viene dalla nuova legge, non raggiunge la somma di cinque lire per ciascun anno e per ciascun operaio. Cifra molto confortevole che c'incoraggia ad accrescere l'onere attuale in favore degli operai e che ci incoraggerebbe ad imporre all'industria italiana in blocco anche l'assicurazione di indennità per le malattie professionali, cioè, per quelle malattie che si contraggono per effetto del lavoro industriale. Purtroppo però, o signori, quella è una cifra media, tratta da uno studio in blocco, nella quale sono comprese le industrie in cui c'è pochissimo rischio a confronto di quelle che hanno rischio elevatissimo, fra le quali primeggiano le minerarie e sopra tutto le industrie delle miniere dello zolfo in Sicilia, le quali sono ordinate e continuano ad esserlo in modo che il rischio è così elevato che la cifra per ciascun operaio si eleverà moltiplicata per più volte quella che è asserita dalla relazione. Di più le dette industrie delle miniere di zolfo per la loro organizzazione debbono sopportare maggiore onere di assicurazione per il numero di operai che impiegano, non adoperando macchine. Si può ben dire che la spesa totale per l'esercizio di dette miniere, di quelle sopra tutto che non adoperano combustibile per fondere lo zolfo, sia la spesa di mano d'opera e quindi il premio di assicurazione per ogni operaio, moltiplicato per il loro numero, costituisce un onere, molto più elevato di quello di tutte le altre industrie. Non è quindi da meravigliarsi se l'aumento proveniente da questo progetto di legge possa pesare più che su altre industrie sulle piccole miniere di zolfo. In Sicilia pur troppo questa è l'opinione che si è manifestata in quella regione, la cui vita economica è interamente collegata con la fortuna di quelle miniere. Ivi è venuto il convincimento manifestato da tutte le autorità e da cittadini, del tutto indipendenti dagli interessi par-

ziali degli esercenti, che questo sopraccarico di tassa potrà cooperare a produrre la sospensione del lavoro in molte di quelle piccole miniere nelle quali lavorano parecchie migliaia di operai. Tale pericolo è uno spettro che impaurisce quei cittadini, quelle autorità civili, e quei municipi, poichè hanno avuto l'esperienza della grave perturbazione economica dell'ordine pubblico e della sicurezza, altra volta prodotta dalla sospensione del lavoro nelle miniere di zolfo.

Perciò molti dei municipi di quelle regioni si sono rivolti ad alcuni senatori siciliani, fra i quali me, l'onorevole Inghilleri, l'onorevole Di Camporeale, pregandoci di richiamare l'attenzione del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato sul pericolo dell'applicazione di questi nuovi aggravii alle loro piccole miniere di zolfo, che costituiscono il maggior numero delle miniere che sono in azione. Il loro timore è fondato anche sulla previsione che l'industria degli zolfi in Sicilia sia vicina a dovere affrontare una dura prova per la cessazione della società Anglo-Siciliana, la quale ha salvato, rialzando i prezzi degli zolfi, da quella crisi che minacciò l'ordine sociale del centro dell'isola. Cessando tra due anni la società Anglo-Siciliana, si teme un grave perturbamento nei prezzi degli zolfi sul mercato e si teme che aggiungendo a quella causa di crisi l'aumento di onere proveniente dal progetto che discutiamo, la crisi si determinerà con sicurezza.

I municipi siciliani, coi quali io invero non ho alcuna relazione personale, si sono rivolti a me, forse rammentando che fui relatore delle leggi minerarie che si sono applicate specialmente alle miniere di zolfo. Io ed i miei amici non abbiamo voluto impegnarci prima di avere informazioni. Per intraprendere un esame dettagliato non avevamo i mezzi; non potevamo far altro che prendere l'opinione delle persone che hanno seguito nell'isola l'andamento e le vicende dell'industria zolforifera. Abbiamo chiesto informazioni all'Ufficio delle miniere che è vicino al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dagli ingegneri di quell'Ufficio ci sono stati esposti i motivi per cui si aumentavano le indennità a favore degli operai.

In riguardo però alla quistione se le piccole miniere di zolfo in Sicilia potranno tollerare tutto l'aumento di onere imposto dal progetto che discutiamo ci furono date assicurazioni vaghe e senza alcuna cifra che contraddica quelle pubbli-

cate in Sicilia in appoggio dei reclami che ci sono stati manifestati.

Ci si disse in generale che il sopraccarico non è poi tanto grave. Da nessuno di loro si escluse però assolutamente la possibilità che alcune piccole miniere di zolfo siano obbligate a sospendere il lavoro. Non ci si disse se poche o molte, ma certo il ragionamento vale per tutte, poichè sono tutte allo stesso livello. Noi ci rammentammo lo stato dell'isola quando circa 40.000 operai erano senza lavoro all'arrivo del Commissario regio con pieni poteri in Sicilia.

Ci formammo il concetto che i tecnici non attaccavano grande importanza alla cessazione di quelle miniere che non potranno sopportare l'obbligo loro imposto per il loro cattivo ordinamento; a noi parve però che l'importanza ci fosse giacchè una crisi prodotta dalla contemporanea chiusura di molte miniere metterebbe parecchie migliaia di operai sul lastrico senza la speranza di potersi rivolgere ad altre industrie; e ciò per l'interno dell'isola è una vera catastrofe sociale.

Chiedemmo informazioni a persone dell'isola che giudicammo competenti e ad ingegneri non siciliani residenti nell'isola, da nessuno di loro ci venne l'assicurazione che il pericolo non ci fosse e che il timore sorto nelle regioni delle miniere fosse senza serio fondamento.

Abbiamo dunque creduto di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su questo fatto credendo che sia dovere di tutto il Governo di prevedere ed all'uopo prevenire.

Quali sono i rimedi? Si potrebbero proporre alcune disposizioni speciali per la speciale industria delle miniere di zolfo in Sicilia diminuendo gli oneri, se non definitivamente, almeno per il tempo che passa la procella di quella crisi che si teme. Esempi di disposizioni principali nella legge stessa ci sarebbero, quelle cioè per i servizi marittimi. È vero che fu detto che la cassa degli invalidi suppliva a quel che si dava di meno colla legge degli infortuni; ma chi ha seguito la discussione sa che si volle tenere molto conto della condizione economica speciale di quella industria e della necessità di non turbarne lo sviluppo: ma noi non abbiamo gli elementi per proporre una diminuzione di onere per legge, diminuzione che avrebbe un certo carattere di permanenza; abbiamo il desiderio ed anche un po' la speranza, che passando la crisi temuta possa anche l'industria mineraria di Sicilia sopportare

l'intero onere. Allora ci siamo rivolti, o signori, ad un articolo di legge esistente in questo progetto, importantissimo articolo, che è quello che dà autorizzazione al Governo di riunire in sindacati obbligatori molte miniere al fine preciso di poter sostenere l'onere delle assicurazioni degli operai.

Permettetemi ora di mettere in evidenza un punto che è sfuggito al relatore del nostro Ufficio centrale, ed è che l'art. 23 è un articolo proposto, nato e destinato esclusivamente alle miniere di zolfo di Sicilia. Avete un bel colorire o generalizzare, quell'articolo avrà quella principale applicazione. Io non ho che a leggere le parole del ministro che presentò il progetto di legge, con le quali giustificava l'aggiunta di questo articolo. Il ministro dopo aver detto che secondo la legge in vigore gli industriali possono sottrarsi all'obbligo dell'assicurazione qualora costituiscano sindacati di assicurazione mutua, le cui modalità sono indicate dall'art. 17 della legge attualmente in vigore, aggiunse: « tali sindacati funzionano come una « mutua assicurazione di rischi, ed offrono modo di « provvedere al servizio delle indennità, in caso di « infortuni sul lavoro, assai più economicamente « che col sistema dell'assicurazione a prezzo fisso ». « È una forma quindi da raccomandare sempre « quando medie e piccole industrie, non largamente « remuneratrici, non possono sopportare agevolmente l'onere dell'assicurazione. Prosegue poi: « L'esperienza però ha dimostrato che nell'industria « dell'estrazione dello zolfo in Sicilia dove più viva « è riconosciuta la convenienza di un sindacato « la costituzione di esso sia riuscita impossibile ».

E qui descrive le condizioni speciali di quella industria.

Segue; « Questa singolar condizione di cose, fatta presente da numerose istanze pervenute al Governo, da rapporti dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ecc., ecc., e confermate da interrogazioni ed interpellanze presentate da alcuni onorevoli colleghi, non potevano non indurmi ad escogitare provvedimenti per assicurare la normale applicazione della legge anche rispetto a quelle industrie per le quali, data la particolarità del loro esercizio se ne appalesava meno agevole l'applicazione. »

« Perciò credetti opportuna la proposta contenuta nell'articolo, allora 20, di dare facoltà al Governo di dichiarare obbligatoria la costituzione dei sindacati di assicurazione mutua, la quale può

risultare necessaria tanto per la industria zolfifera quanto per altre industrie che si trovino o possano trovarsi in condizioni simili. »

« Quei sindacati possono negli statuti tener conto di tutte le peculiari esigenze e modalità dell'esercizio dell'industria e possono quindi adattare a queste gli obblighi che derivano dalle leggi ». L'articolo che riguarda i sindacati obbligatori nacque per il bisogno dell'industria mineraria di Sicilia di cui è descritta l'organizzazione difettosa.

Ora non appare, che l'Ufficio centrale abbia notato ciò. Non sarebbe stato male di intitolare quell'articolo: « *Prescrizioni speciali per l'industria degli zolfi in Sicilia* », perchè l'articolo è destinato soltanto a quelle.

Ora nel costituire quei sindacati il Governo ha piena conoscenza dello stato di tutte le miniere, di tutti i loro bilanci; nulla gli può sfuggire. Egli ha l'autorità di fare lo statuto, di imporlo, di determinare le quote di pagamento di ciascuna delle miniere, di determinare le garanzie perchè possono essere pagate poi da quella cassa le indennità, garanzie che possono essere gravissime per i membri di quelle associazioni. Solo dovrà rispettare la misura dell'indennità al riguardo aumentata da questa legge. Egli è perfettamente giudice quando impone a ciascuna miniera la quota che deve corrispondere, alla misura dell'indennità che si deve dare agli operai in caso d'infortunio. Ora se il ministro, si trova in questa posizione, di riconoscere che quelle miniere non possono tollerare tutto l'onere che loro impone, cosa farà? Non potrà imporre cosa che non può essere sostenuta; potrà decidere la chiusura di queste miniere. Egli è il solo giudice di poter dire fino a che limite possono tollerare l'aumento imposto dalla legge nuova. Dovrebbe avere la facoltà di modificare la misura delle indennità da accordare agli operai in modo da ridurre l'onere da imporre alle miniere consociate a quel limite che possa essere da loro tollerato; e dovrebbe avere anche la facoltà di correggere le modificazioni introdotte, quando mutano le condizioni economiche delle miniere. Certo è grave, o signori, il dare al Governo l'autorizzazione di modificare la misura delle indennità, ma mi pare che da questo articolo egli abbia attribuzione di non minore gravità.

Quella di modificare l'aumento delle indennità non ha alcun pericolo. Il ministro avrà presente tutto lo stato economico delle miniere; e quando

vedrà che possono sopportare l'onere intero non l'attenuerà di certo. Quando poi si troverà nel caso di dovere ordinare la chiusura contemporanea di miniere che potrebbero vivere discretamente, diminuendo l'onere di quel tanto che è indispensabile perchè la miniera possa sopportarlo, è utile che abbia la facoltà di farlo. Non si corre nessun pericolo di abuso perchè il Governo non dà che un giudizio tecnico e per darlo non gli manca nessun elemento. Egli ha sott'occhio tutte le condizioni economiche delle miniere che deve consociare, Farà gli affari degli esercenti a danno degli operai? Non lo credete. Nella nostra proposta non mancano le cautele cioè l'avviso di consigli superiori; se volete anche imponete che sieno anche udite le Camere di lavoro. Di ciò invero non vi sarà bisogno, perchè si faranno udire anche non richieste, non mancano i difensori degli interessi degli operai, specialmente nelle condizioni attuali, col vento che spira il pericolo può essere dall'altro lato, cioè che si dia troppo peso agl'interessi degli operai a danno degli esercenti le miniere.

Io ho convincimento sicuro, che se il Governo farà una diminuzione dell'onere, e perciò della indennità, lo farà proprio fino al limite possibile che la industria la possa tollerare, e per ciò fare non gli manca la conoscenza, perchè io ripeto che quando fa queste cose ha tutti gli elementi per farle e ne sa tanto quanto ne possono sapere gli stessi esercenti; aiutato poi dagli ingegneri delle miniere i quali hanno una tradizione ottima, un vero sentimento di umanità per gli operai. Ci sono delle buone qualità, o signori, che si collegano alle professioni che uno esercita; bisogna dire che la tradizione del nostro piccolo corpo degli ingegneri minerari è tale che assicura che gli interessi degli operai saranno custoditi forse più e meglio di quello che non facciano le Camere del lavoro.

Contro la nostra proposta non evvi che la questione di una massima, anzi dirò, di un principio astratto.

Noi abbiamo guardato le cose dal punto di vista pratico. Non si tratta che di estendere le attribuzioni grandissime che ha il Ministero nel regolare i sindacati. Mentre che egli ha tutte queste attribuzioni, può la sua azione essere completamente neutralizzata e malgrado l'interesse che il Governo può avere di prevenire una crisi, dovrà invece determinarla. Mi si dirà, (e forse

il ministro ne ha le orecchie piene), sono esagerazioni questi pericoli. Avrei aspettato una dimostrazione in cifre per discutere proprio l'onere delle piccole miniere di zolfo. Badate che queste piccole miniere bisogna conoscerle per capire le speciali loro condizioni; bisogna sapere che sono in tale equilibrio instabile che la più piccola diminuzione di prezzo del prodotto o il più piccolo aumento di spese ne minaccia la esistenza immediata. Ad ogni modo coloro che credono che sono esagerazioni avranno la fiducia nel ministro che non farà uso di questa facoltà. Datela pure, non come abbiamo scritto noi, se volete in altro modo, cioè indicandola come rimedio estremo. Io non consiglierai al Governo di volere essere disarmato completamente per prevenire una grande crisi nell'industria zolforifera in Sicilia, ed a determinare tale crisi, cioè, la sospensione del lavoro, può certamente contribuire l'aumento delle spese imposte alle piccole miniere, soprattutto quando per altre cause sono in difficili condizioni economiche.

Quel giorno il ministro, che ora rifiuta la facoltà da noi proposta, dovrà pentirsene.

Presento ora il mio emendamento; lo abbandono all'Ufficio centrale perchè possa manifestare le sue opinioni quando discuteremo l'articolo 23. Il concetto del mio emendamento è questo: Che il Governo abbia nella costituzione dei sindacati oltre le attribuzioni indicate anche quella di modificare la misura delle indennità, però non mai al di sotto di quelle che sono nella legge attualmente in vigore, e ciò soltanto quando fosse indispensabile per impedire la chiusura di quelle miniere. Dunque si direbbe: « Il Governo del Re ecc. avrà facoltà, « ecc. Qualora sia costituito per le miniere di zolfo « un sindacato obbligatorio in esecuzione dell'articolo precedente, la misura della indennità dovuta « in tutti i casi di infortuni di lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale, il Consiglio di Stato e (si potrebbe anche aggiungere) il Consiglio « di previdenza; e potrà colle medesime forme essere riveduta o di ufficio o su istanza dei sindacati. « Ma in nessun caso la misura della indennità « potrà essere inferiore a quella stabilita coll'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

Badi l'Ufficio centrale che se esso affermerà che le piccole miniere possono sopportare quell'aggravio, prenderà sopra di sé tutta la responsabilità di tale asserzione e a conti fatti non mi resterà che il desiderio di essermi ingannato.

Del resto quando saremo all'articolo 23 potremo tornare a discuterne. (*Approvazioni*).

Presidente. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Annunzio con vivo compiacimento al Senato che il progetto di legge: Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) è stato approvato ad unanimità di voti da 78 senatori votanti. (*Vive approvazioni*).

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1883:

Senatori votanti	78
Favorevoli	76
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-*seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438 21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 193);

Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354 22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 194);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 180 *urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

**Licenziato per la stampa
il giorno 27 aprile 1903 alle ore 10.**

F. De Luigi.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.